

STATUTO



JUDO BUDO CLUB BELLINZONA

NORME GENERALI

- Art. 1** - Il Judo Budo Club Bellinzona, fondato nel 1955, è ora retto dal seguente statuto.
- Art. 2** - Il Judo Budo Club Bellinzona si prefigge gli scopi seguenti :
- praticare, insegnare e divulgare lo sport del judo
 - l'educazione fisica e morale dei propri soci
 - l'organizzazione di manifestazioni e attività ricreative per coltivare l'amicizia, la collegialità e la collaborazione fra i membri
 - promuovere un'attività sportiva salutare, rispettosa, leale e vincente in ossequio ai sette principi della Carta etica dello sport di Swiss Olympic.
- Art. 3** - Il Judo Budo Club Bellinzona ha la sua sede presso il proprio dojo in Via Saleggi 33 a Bellinzona e la sua durata è illimitata.
- Art. 4** - Il Club è apolitico e aconfessionale.

SOCI

- Art. 5** - Sono soci :
- **attivi** : coloro che praticano il judo o esercitano un'attività amministrativa
 - **sostenitori** : coloro che appoggiano finanziariamente, materialmente o moralmente il Club
 - **onorari** : coloro che hanno reso speciali e importanti servizi al Club o al judo
- Art. 6** - Le iscrizioni dei nuovi soci vengono fatte di regola in autunno. Eccezioni a questa regola vengono fatte su autorizzazione del comitato. Le domande di ammissione, redatte sull'apposito formulario, dovranno essere firmate dal candidato o dall'eventuale rappresentante legale e da un membro del comitato. Per l'ammissione di minorenni è necessario il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
- Art. 7** - Possono far parte del Club persone d'ambo i sessi.
- Art. 8** - La tassa annuale (da settembre ad agosto) deve essere regolata entro la fine di novembre.
- Art. 9** - La qualità di socio si perde :
- per dimissioni, da presentare per iscritto al comitato, ritenuto l'obbligo di pagare il contributo per l'anno in corso
 - per espulsione, decisa dal comitato per motivi gravi. Resta riservato il diritto di ricorso all'Assemblea generale, da presentare entro 15 giorni dall'intimazione dell'espulsione
 - in caso di ripetuto mancato pagamento della tassa sociale.

- Art. 10** - Il socio attivo che, per motivi giustificati (malattia, impegni professionali, servizio militare, ecc.), si assenta per un periodo prolungato ha diritto al pagamento di una tassa ridotta. Il comitato deve essere tempestivamente avvertito dell'inizio e della fine dell'assenza e decide dell'ammontare della riduzione.
- Art. 11** - Qualsiasi socio potrà pubblicare cronache o articoli propagandistici o partecipare a manifestazioni indette da altre società, solo con l'autorizzazione del comitato o di un suo rappresentante.

MULTE

- Art. 12** - Nei casi lievi la pena, pronunciata dal comitato, può essere l'ammonizione o la multa fino a fr 50.- (cinquanta).
- Art. 13** - Le multe inflitte da un'istanza superiore (Federazione svizzera di judo, Associazione ticinese di judo e budo) al club per causa di un socio saranno addossate al colpevole.

ORGANIZZAZIONE

- Art. 14** - Gli organi del Judo Budo Club Bellinzona sono :
- a. l'Assemblea generale
 - b. il Comitato
 - c. la Commissione di revisione dei conti.
- Art. 15** - L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta l'anno, di regola entro la fine di marzo.
- Art. 16** - I compiti dell'Assemblea generale sono :
- a. approvare la relazione presidenziale, quella del direttore sportivo, quella del cassiere ed il rapporto dei revisori e dare così scarico al comitato
 - b. nominare il presidente, i membri del comitato, che si suddivideranno le altre cariche, ed i revisori
 - c. nominare i soci onorari su proposta del comitato
 - d. decidere sulle espulsioni
 - e. approvare il programma delle attività della società
 - f. determinare l'ammontare della tassa sociale annua
 - g. approvare lo statuto e le sue eventuali revisioni
 - h. decidere lo scioglimento della società.

- Art. 17** - L'Assemblea generale è convocata tramite avviso affisso all'albo nel dojo.
- Art. 18** - Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni momento per decisione del comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci con diritto di voto.
- Art. 19** - L'Assemblea può deliberare validamente qualunque sia il numero dei soci presenti. Nessuna reclamazione di un socio assente sarà ammessa.
- Art. 20** - Ogni socio presente ha diritto di voto e di eleggibilità, a condizione che abbia compiuto i 16 anni d'età. L'Assemblea decide a maggioranza assoluta. Le votazioni si fanno in forma palese, salvo decisione contraria dell'Assemblea.
- Art. 21** - Il Comitato è composto da un presidente, un vice-presidente, un cassiere, un direttore sportivo e da un numero di membri tra tre e sette.
- Art. 22** - I compiti del Comitato sono :
- a. eseguire le decisioni assembleari
 - b. assicurare il perseguimento degli scopi sociali
 - c. allestire i conti annuali
 - d. ammettere e radiare i soci
 - e. proporre la nomina dei soci onorari
 - f. proporre all'Assemblea generale l'ammontare della tassa sociale
 - g. far rispettare lo statuto della società ed il regolamento del dojo.
- Art. 23** - Vincolano il Club la firma collettiva del presidente e del cassiere o di un altro membro del comitato. Per il disbrigo della normale corrispondenza è sufficiente la firma di un membro del comitato.
- Art. 24** - Il Comitato ha la facoltà di affiancarsi una Commissione tecnica. Il direttore sportivo ne è il presidente e ne sceglie i membri.
- Art. 25** - La Commissione tecnica affianca il comitato nell'assicurare il perseguimento degli scopi sociali, in particolare
- a. organizza la pratica del judo nel dojo (allenamenti, passaggi di cinture)
 - b. organizza trasferte e partecipazioni a manifestazioni
 - c. organizza le attività decise dall'Assemblea.
- Art. 26** - I membri del comitato stanno in carica un anno e sono rieleggibili. I membri che vengono eletti in occasione di un'Assemblea straordinaria stanno in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.
- Art. 27** - La Commissione di revisione dei conti è composta da due membri. Essi stanno in carica un anno e sono rieleggibili consecutivamente al massimo per un secondo anno. Di regola alla fine del mandato il membro con maggiore anzianità di carica lascerà il posto ad un nuovo membro.

Art. 28 - La Commissione di revisione ha il diritto di esaminare in ogni momento i conti della società. Essa provvede all'esame dei conti annuali e presenta un rapporto scritto all'Assemblea generale.

FINANZIAMENTO

Art. 29 - Il Judo Budo Club Bellinzona dispone dei seguenti mezzi finanziari :

- a. contributi annuali dei soci
- b. donazioni
- c. sussidi di enti pubblici e privati
- d. l'eventuale utile di manifestazioni organizzate dal club.

Art. 30 - I collaboratori del club si adoperano a titolo di volontariato. In casi particolari eventuali indennità saranno decise dal comitato.

Art. 31 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e non rispondono degli obblighi del club.

Art. 32 - Il club non assume nessuna responsabilità per incidenti o danni che potessero capitare a persone, animali o cose in occasione di manifestazioni da esso organizzate.

Art. 33 - I conti vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno.

ASSICURAZIONI

Art. 34 - Ogni membro attivo è responsabile per la propria assicurazione.

Art. 35 - Il dojo è aperto a tutti i membri attivi nei giorni e negli orari prestabiliti. Ogni membro è personalmente responsabile per ogni danno o irregolarità che può prodursi. Ad ogni allenamento deve essere presente il responsabile designato. Al termine il dojo deve essere lasciato in ordine.

COMPORAMENTO E TENUTA NEL DOJO E SUL TATAMI

- Art. 36** -
- a. è proibito fumare nel dojo e negli spazi esterni ;
 - b. ogni judoka è tenuto a fare il minor rumore possibile, sia mettendosi in tenuta da judo, sia rivestendosi dopo l'allenamento ;
 - c. al termine dell'allenamento il judoka si rivestirà nel minor tempo possibile e nel massimo silenzio lascerà il dojo, senza importunare minimamente i compagni che stanno ancora lavorando ;
 - d. i visitatori sono benvenuti, a condizione che rimangano sulla tribuna e non disturbino chi sta lavorando ;
 - e. il kimono deve essere pulito ;
 - f. i piedi e le mani devono essere lavati prima di cominciare l'allenamento ;
 - g. le unghie devono essere tagliate corte ;
 - h. anelli, catenine, orologi, orecchini, ecc. devono essere levati ;
 - i. il judoka deve rispettare il judo con i suoi cerimoniali e i compagni di allenamento ;
 - l. il judoka fa un primo saluto quando sale sul tatami, poi saluterà il maestro all'inizio dell'allenamento ;
 - m. il judoka si riposa solo in posizione di judo o seduto ;
 - n. il judoka, che desidera abbandonare la lezione prima del termine, dovrà informare il maestro, salutarlo, portarsi al margine del tatami, salutare il dojo e ritirarsi con la massima discrezione ;
 - o. è vietato abbandonare oggetti o effetti personali nel dojo o negli spogliatoi ;
 - p. il club non risponde per oggetti di valore lasciati negli spogliatoi ;
 - q. è severamente proibito camminare a piedi nudi fuori dal tatami ;
 - r. il judoka che non osserva queste regole può essere punito con un ammonimento, una multa o, in casi gravi, con l'espulsione.

ISTANZE SUPERIORI

- Art. 37** - Il club riconosce la Federazione svizzera di judo e l'Associazione ticinese di judo e budo come istanze amministrative superiori.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38** - Lo scioglimento del Judo Budo Club Bellinzona può essere deciso solo dall'Assemblea generale, alla quale sia presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto. Per la validità della decisione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. L'attivo sociale e l'archivio saranno consegnati al Municipio di Bellinzona per essere tenuti a disposizione di una società che dovesse eventualmente sorgere nel distretto di Bellinzona con analoghe finalità, entro un termine di dieci anni dallo scioglimento. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il Municipio devolverà l'attivo sociale a scopo di beneficenza.
- Art. 39** - La revisione dello statuto prevista nell'ordine del giorno richiede la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
- Art. 40** - Per quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato le disposizioni degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
- Art. 41** - Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 9 marzo 2015 ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 9 marzo 2015

Il presidente :

Il vice-presidente :

